



Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo

Chloé Tardivel

► To cite this version:

Chloé Tardivel. Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo. Didier Lett. I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV, 580, , pp.301-320, 2021, Collection de l'École française de Rome. <hal-03117309>

HAL Id: hal-03117309

<https://hal.science/hal-03117309v1>

Submitted on 10 Apr 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 - Attribution - Non-commercial use - No Derivative Works - International License

Titre : Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo: il reato di *verba iniuriosa* nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)

Auteur : Chloé Tardivel

Institution de rattachement – email auteur : Université de Paris, Laboratoire I.C.T (Identités, Cultures, Territoires) – chloe_tardivel@hotmail.fr

Résumé IT : Con lo statuto del 1335, la condanna del reato di *verba iniuriosa* fra litiganti privati entra ufficialmente nella giurisdizione del podestà di Bologna. Molto concisa, la norma statutaria sull'argomento si affida all' *arbitrium* del giudice *ad malefica* per punire le parole ingiuriose, anche se opera dalla metà del Trecento una distinzione delle pene secondo lo statuto sociale delle vittime. Lo scopo dell'articolo è di indagare sulla presenza del reato nei registri penali bolognesi al fine di mostrare la sua realtà linguistica e la sua manifestazione penale fra 1350 e 1390. L'analisi dimostra che la violenza verbale, quale appare nei registri giudiziari, sembra essere un tentativo da parte degli attori sociali di agire sui conflitti in cui sono coinvolti. In un tal prospettiva, la violenza verbale « giudiziaria » rivela una finalità strategica e deve essere considerata come un modo di interazione sociale *à part entière*.

Liste parole chiave : violenza verbale, ingiuria, Bologna, statuti comunali, giustizia penale, Trecento

Résumé EN : The crime of verbal abuse between private individuals (*verba iniuriosa*) was punished for the first time in Bologna by the statute of 1335. Based on an analysis of law statutes from the second half of the 14th century (1352, 1357, 1376, 1389-1453) and a quantitative study of criminal court records (1350-1390), this paper aims at investigating the presence of the crime in the Bolognese documentation in order to show its linguistic reality and its criminal manifestation.

Liste keyword : verbal abuse, Bologna, comunal law, criminal justice, 14th century

Texte article :

Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo: il reato di *verba iniuriosa* nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)¹

I registri giudiziari del podestà bolognese, conservati in gran numero e in modo pressoché continuativo all'interno del fondo *Comune, Curia del podestà, Giudici ad Maleficia* dell'Archivio di Stato di Bologna, costituiscono una fonte privilegiata per lo studio della criminalità nel basso Medioevo². Negli anni 2000, Trevor Dean, fu il primo ad interessarsi in modo specifico al reato di *verba iniuriosa* (letteralmente «parole ingiuriose»), e a dimostrare l'esistenza di uno stretto legame tra l'insulto e le relazioni di genere all'interno della società bolognese, e più in generale, di tutte le società comunali tardomedievali³. Nel 2015, Melissa Vice, nella sua tesi di dottorato, ha inoltre sottolineato il potere offensivo di questo tipo di reato assieme a quello della blasfemia⁴. Tuttavia, la dimensione penale dei casi di ingiuria verbale presentati alla corte dei giudici *ad maleficia* non è stata ancora oggetto di uno studio approfondito, sebbene nel periodo 1350-1390, corrispondente all'ambito cronologico della presente ricerca, il reato sia tutt'altro che marginale, e rappresenti anzi il terzo o quarto delitto più documentato nei registri giudiziari⁵.

¹ Vorrei ringraziare sinceramente le amiche e amici Claudia Bassani, Rossella Rinaldi e Filippo Ribani per il loro prezioso aiuto e la rilettura del testo italiano. Sono io stessa responsabile degli errori eventuali di forma e di contenuto.

² La storiografia recente, in particolare su iniziativa della storica americana Sarah R. Blanshei, ha saputo sfruttare questa eccezionale documentazione e proporre chiarimenti sulla violenza e la giustizia penale nella Bologna tardo medievale, si veda Blanshei 2016, Blanshei 2018a, Blanshei 2018b, Blanshei 2018c, Blanshei – Cucini 2018.

³ Dean 2004, Dean 2007 (Capitolo 6).

⁴ Vice 2015.

⁵ Per i dati, si veda la seconda parte dell'articolo.

Si presentano i primi risultati di un'indagine ancora in corso sul reato di *verba iniuriosa* a Bologna, a partire dal materiale legislativo e giudiziario⁶. Tale lavoro si innesta in una riflessione globale sulla violenza verbale nei confronti del prossimo nell'Italia tardo medievale⁷. La repressione della violenza verbale da parte delle autorità pubbliche, sulla scia della condanna morale e teologica del XII e XIII secolo, permette uno studio più ampio sul parlato ingiurioso e le pratiche dell'ingiuria in epoca medievale⁸. In occasione del convegno sui registri penali italiani, si è cercato di riflettere sul senso e sull'uso della terminologia *verba iniuriosa*, che corrisponde alla categorizzazione penale della violenza verbale medievale, sostenendo l'idea, già proposta più di vent'anni fa da Anna Maria Nada Patrone, secondo cui lo studio di un caso particolare può essere emblematico della realtà italiana più generale⁹.

Nella prima parte del lavoro si fornisce un inquadramento legislativo sull'oggetto di analisi, mentre nella seconda parte si tenta di definire il profilo penale del reato. Si propone infine una prima riflessione critica sulle fonti giudiziarie a cui lo storico guarda per l'analisi e lo studio del fatto ingiurioso nella società medievale. In effetti, il mancato riconoscimento dell'attività di selezione e di razionalizzazione dei conflitti verbali operato da notai e giudici medievali induce a

⁶ Oltre alla consultazione degli statuti comunali trecenteschi inediti, sono state consultate per gli anni 1350-1390, le buste della serie *Libri inquisitionum et testium* del fondo *Giudici ad maleficia*, nonché quelle della serie *Accusationes*, sebbene le buste per il periodo preso in considerazione comprendano soprattutto atti di condanna. Sono state inoltre consultate alcune annate della serie *Carte di Corredo* e il fondo *Comune, Curia del podestà, Notai forensi*, corrispondente al periodo oggetto di studio, che raccoglie le registrazioni dei notai forestieri (ufficio creato nel 1367) sugli stessi atti dei notai del podestà.

⁷ Tesi di dottorato iniziata nel settembre 2017 sotto la direzione del professore Didier Lett, presso l'Università di Paris, provvisoriamente intitolata « Des paroles blessantes. Genre, identités sociales et violence verbale dans l'Italie médiévale (Bologne, XIVE-XVe siècle) ».

⁸ Sulla condanna ecclesiastica dei «peccati di lingua», si veda Casagrande – Vecchio 1987.

⁹ « Si può così giungere alla conclusione – senza tuttavia aver la pretesa di valutare in modo complessivo la casistica medievale – che esistessero esempi standardizzati di ingiurie, validi in tutta l'Italia tardo-medievale, la cui repressione può quindi essere considerata propria non tanto di una determinata società, rurale o urbana, settentrionale o meridionale, quanto di una sostanziale analogia di atteggiamenti in tutta la società occidentale del tempo », Nada Patrone 1993, p. 16.

considerare principalmente il senso letterale delle « parole ingiuriose » riportate nel capo di imputazione, senza valutare la loro portata comunicativa e, a maggior ragione, strategica.

La legislazione bolognese trecentesca sul reato

Attraverso la terminologia latina *verba iniuriosa*, il diritto penale medievale intendeva qualsiasi atto diretto ad offendere il prossimo tramite le parole, che potevano essere orali o scritte, distinguendolo così dall'ingiuria tramite azione, arrecata invece direttamente alla persona fisica e alle sue proprietà¹⁰. Sebbene la qualificazione non comprendesse l'intero lessico giuridico della violenza verbale medievale, essa rimane a Bologna, come altrove, la categoria più usata nella prassi penale, per il suo riferimento chiaro al diritto romano (da *in-iura*, atto illegale)¹¹.

Affinché i giudici potessero pronunciare la loro sentenza contro il reo di *verba iniuriosa*, il notaio riportava nella ricostruzione dei fatti le parole ingiuriose presumibilmente proferite, prima in latino e poi, progressivamente nel corso del Trecento, direttamente in volgare, ricorrendo all'avverbio latino *videlicet*, che corrispondeva alle moderne virgolette. Come per gli altri delitti riportati nei registri penali bolognesi, i notai si preoccupavano di precisare che il reato era stato commesso contro *formam juris, ordinamentorum et statutorum comunis Bononie*, cioè contro il diritto statutario in vigore. Tuttavia, a differenza della maggior parte degli statuti comunali trecenteschi dell'Italia centro-settentrionale, contenenti una rubrica *de verbis iniuriosis* o *de pena dicentis verba iniuriosa*, gli statuti medievali di Bologna non dedicano nessun capitolo, in modo specifico, alle parole ingiuriose e alla condanna di chi le aveva pronunciate¹². L'unica menzione si

¹⁰ Non esiste ad oggi uno studio monografico di storia del diritto sul delitto di *verba iniuriosa* in età medievale. Si veda tuttavia Marongui 1964 e Pertile 1892 (articolo 202 « Delle ingiurie ed altre offese all'onore »).

¹¹ Una parola poteva essere anche categorizzata come *contumeliosa, minatoria, vituperosa, infamatoria, opprobiosa, ignominiosa, inhonesta, petulantia*, o *turpia*. Queste categorizzazioni sembrano però essere utilizzate soprattutto in aggiunta alla categoria di *verba iniuriosa*; si annoverano infatti solo dodici casi in cui vengono usate in modo autonomo.

¹² Per una presentazione generale degli statuti medievali bolognesi, Trombetti Budriesi 2014. Prima del Trecento, gli statuti comunali bolognesi, come gli altri statuti comunali dell'Italia centro-

rintraccia nella rubrica *de pena vulnerantis seu percutientis vel insultantis aliquem*, nel libro relativo ai crimini e delitti¹³. Introdotta per la prima volta nello statuto del 1335, redatto in occasione della restaurazione delle antiche strutture di governo dopo la dominazione ecclesiastica del cardinale Bertrando del Poggetto, la norma bolognese sul reato di *verba iniuriosa* riflette il consolidamento dell'*arbitrium* del podestà in ambito penale, avvenuto a partire dal primo decennio del Trecento¹⁴. Dopo aver formulato la casistica classica sulla violenza fisica (tipologia di ferite inferte, parti del corpo colpite, etc.), e prima di concludere sui casi di raddoppio delle pene, gli *statutarii* del 1335 davano prova di pragmatismo, aggiungendo la precisazione *pro verbis autem iniuriosis pene impositionem relinquimus arbitrio iudicantis*. Con questa formula lapidaria, si lasciava alla discrezione del giudice non solo la decisione sull'importo della pena, ma anche la definizione stessa di *verba iniuriosa*. Questo modo di presentare il reato non era tuttavia il più comune all'epoca. Fatta eccezione per alcuni rari casi, come quelli di Padova o Savona, improntati sul modello bolognese, la maggior parte degli statuti comunali cercava di evitare problemi di interpretazione, «limitando o stabilendo cosa doveva essere considerato come insulto», cioè

settecentrale, condannano principalmente i *verba iniuriosa* rivolti alla gerarchia comunale (podestà e la sua *familia*); nel caso specifico bolognese, quelle pronunciate dai magnati nei confronti dei popolani, Statuti 1288, libro IV, rub. 24, *De pena eius qui iniuriam vel obprobrium vel contumeliam fecerit domino potestati vel eius familia*, p. 191-192; *Ibid.*, libro V, rub. 2, *De processu faciendo contra magnates et ecclesiasticas personas...*, p. 288. Nelle prime redazioni bolognesi, il reato non è concepito in modo autonomo: il fatto che un Anziano proferisca *verba iniuriosa* è motivo di impedimento nell'esercizio di alcune attività (Fрати 1869, t. 1, p. 13, 1245-1250, rub. XIII, *De ançianis, quod non intercedant vel pignora dent pro aliquo*) o una circostanza potenzialmente aggravante del reato di rissa (Fрати 1869, t. 1, p. 260, cod. ann. 1252, libro II, rub. VI, *De hiis qui alliquem offendum vel percusserint*). Tuttavia, l'assenza di una legislazione specifica duecentesca sul reato di *verba iniuriosa* fra privati non impedisce ai litiganti di difendere la loro causa davanti al giudice dei malefici; si veda per esempio Vallerani 2018, p. 36-37 (caso di *verba iniuriosa* nel 1286 pronunciata da Donna Margherita contro Mattiolo Bonacatti). Per un confronto con la legislazione statutaria trecentesca del Piemonte, si veda Nada Patrone 1993 e il mio lavoro di tesi magistrale sul reato di ingiuria verbale a partire dagli statuti comunali marchigiani, Tardivel 2019.

¹³ Statuti 1335, libro VIII, rub. 64, p. 698-691; ASBo *Statuti*, vol. XI (1352), libro VI, rub. 63, cc. 154v-155v; *Ibid.*, vol. XII (1357), libro VI, rub. 63, cc. 142v-143v; *Ibid.*, vol. XIII (1376), libro V, rub. 62, cc. 237v-238v; *Ibid.*, vol. XIV (1389-1453), libro V, rub. 60, cc. 305v-307. Sulle norme criminali negli statuti bolognesi, Cucini 2018.

¹⁴ Blanshei 2016, Blanshei 2018a, e Blanshei – Cucini 2018. Sul contesto più generale di redazione dello statuto del 1335, cf. l'introduzione di Anna Laura Trombetti Budriesi, Statuti 1335 e Cucini 2018.

elencando le parole vietate¹⁵. Per questo motivo le fonti legislative rimangono una fonte di primo ordine per conoscere il linguaggio ingiurioso medievale.

Nelle successive redazioni statutarie trecentesche (1352, 1357, 1376, 1389-1453), ossia nel quadro legislativo della presente inchiesta coincidente con il rafforzamento del regime signorile, nonostante il risorgere del regime comunale nel 1376, gli *statutarii* bolognesi precisarono meglio questa norma, senza tuttavia mettere in discussione il potere interpretativo del giudice. Imposero un adeguamento della multa allo stato socioeconomico della persona ingiuriata, alla connotazione del reato e del luogo –quasi sempre pubblico- in cui era stato commesso, specificando che la stessa non doveva essere superiore a un certo importo¹⁶. Gli *statutarii* si dedicarono, allora, a complessi calcoli¹⁷. Se la vittima era un *miles* o un *doctor*, la pena, nel periodo tra il 1352 e il 1357 non poteva superare le 10 lire, che aumentarono a 25 nelle redazioni del 1376 e del 1453. Se l'ingiuria verbale era rivolta a un uomo « onesto et onorabile » la sanzione era di 5 lire negli anni 1352-1357, e fu portata a 15 lire nella statutoria successiva del tardo Trecento e del Quattrocento. Infine, se la vittima ingiuriata era di condizione « popolare o inferiore » la multa passava dalle 2 lire di metà Trecento alle 8 della normativa successiva (1389-1453)¹⁸. Queste cifre vanno inquadrare nel

¹⁵ Dean 2007 p. 117. Il mio lavoro di dottorato intende fornire una sintesi globale sul reato nella legislazione statutaria italiana.

¹⁶ Come qualsiasi altro crimine o delitto, le pene per *verba iniuriosa* erano raddoppiate se il reato era commesso in luoghi istituzionali (palazzo comunale), consacrati (chiese, edifici ecclesiastici, cimiteri), aperti (piazza comunale, via pubblica, trivio di Porta Ravennate, *campo fori*) o *sub portichu* della persona offesa o presso il suo *bancho* (bottega o laboratorio).

¹⁷ Fatto abbastanza raro nella legislazione bolognese che merita di essere sottolineato.

¹⁸ Fra lo statuto del 1352 e quelli del 1389-1453, la norma sui *verba iniuriosa* rimane identica e alla lettera, ad eccezione dell'importo delle pene, che aumenta con il cambiare dei regimi politici: *pro verbis autem iniurijs pene impositionem relinquimus arbitrio judicantis considerata qualitate personarum delictorum et loci dummodo pro verbis iniurijs dictis militi vel doctori non excedat summam decem libris bononinorum* (nel 1352 e 1357) / *vigintiquinque libris bononinorum* (nel 1376 e 1389-1453), *et pro dictis alii honesto et honorabili viro non excedat summam quinque libris bononinorum* (nel 1352 e 1357) / *quindecim libris bononinorum* (nel 1376 e 1389-1453) *et pro dictis plebeis et homini inferioris condicionis quadraginta solidis bononinorum* (nel 1352 e 1357-1453) / *octo librarum bononinorum* (nel 1376 e 1389-1453), ASBo Statuti, vol. XI (1352), libro VI,

panorama sanzionatorio coevo. Il reato di insulto fisico con armi proibite (*insultus cum armis vetitis*), condannato nella stessa rubrica, era soggetto a una multa di 10 lire nelle redazioni statutarie del 1352, 1357 e 1376, e di 20 lire in quella del 1389, mentre il reato di aggressione fisica con spargimento di sangue e armi proibite (*percussio cum sanguinis effusione et cum armis vetitis*) veniva punito con una pena di ben 100 lire, che potevano arrivare, per la gravità delle ferite, fino a 300¹⁹. L'aumento delle pene, triplicate o persino quadruplicate nell'arco di quasi un secolo, appare correlato sia all'adeguamento di un'economia in ripresa, sia alla volontà delle autorità pubbliche di « appesantire » il valore penale dell'aggressione verbale in questa fine del Trecento.

Il carattere socialmente discriminante della legislazione non deve sorprendere, in quanto riflette la struttura della società, sempre più oligarchica, della seconda metà del Trecento²⁰. I ceti dirigenti, per tutelare i loro diritti ed esprimere le loro pretese autoritarie, disciplinavano quindi a proprio vantaggio perfino il diritto statuario nei minimi dettagli, suggerendo una gerarchia dell'onore offeso. Pertanto, la normativa escludeva le categorie sociali ritenute infamanti e infamate da qualsiasi protezione legale in caso di ingiuria verbale. Al pari della legislazione sontuaria, la criminalizzazione dell'ingiuria traduceva « il progetto di “ingegneria sociale” che animava i legislatori »²¹. A Bologna come altrove in Italia, la repressione del reato di *verba iniuriosa* era quindi motivata dalla volontà di proteggere coloro che potevano essere maggiormente danneggiati, cioè gli individui di buona *fama*. Come ribadisce Anna Maria Nada Patrone nella sua opera pionieristica, se una persona socialmente integrata non dimostrava pubblicamente, tramite via giudiziaria, che l'ingiuria ledeva la sua reputazione, la stessa veniva immediatamente inserita in un

rub. 63, c.155; *Ibid.*, vol. XII (1357), libro VI, rub. 63, c. 143; *Ibid.*, vol. XIII (1376), libro V, rub. 62, c. 238; *Ibid.*, vol. XIV (1389-1453), libro V, rub. 60, c. 306v-307.

¹⁹ L'aumento della sanzione scattava nel caso in cui la percossa arrecava frattura, perdita o inabilità di un membro. Si veda Vestrucci 2004, p. 47.

²⁰ Sul contesto politico e sociale di Bologna nella seconda metà del Trecento, si veda l'introduzione di Valeria Braidì, Statuti 1352, 1357, 1376, 1389, anche Blanshei 2018b.

²¹ Muzzarelli 2002, p. XV.

meccanismo di esclusione sociale²². La legislazione trecentesca bolognese sul reato, pur essendo poca dettagliata, si allineava così con la normativa dell'Italia tardomedievale in materia²³.

Il reato di *verba iniuriosa* nei registri della giustizia penale: il profilo bolognese (1350-1390)

La condanna del reato in una rubrica normativa su percosse e lesioni personali suggerisce l'idea che l'ingiuria verbale abbia avuto principalmente una funzione di incitamento alla rissa o addirittura all'omicidio²⁴. L'indagine condotta nei registri bolognesi dimostra, invece, che la maggioranza dei rei si avvaleva dei *verba iniuriosa* per sé stesse, cioè per il loro potere di provare discredito alla vittima e nuocere alla sua reputazione. In effetti, nell'arco di quarant'anni (1350-1390), tra i 367 processi identificati che menzionano la categoria di *verba iniuriosa*, 212 erano avviati per questa unica e sola imputazione (58%), mentre soltanto 156 erano accompagnati dall'accusa di violenza fisica (42%), indicata in termini giuridici come *insultus et aggressura o percussio sine/cum sanguinis effusione*. È opportuno osservare in quest'ultimo caso che a giudicare dalla prassi penale, il notaio non era tenuto a riferire le parole proferite, poiché il 32% dei casi di accuse di violenza verbale e fisica non riportano alcun riferimento specifico alla natura dell'attacco verbale (N=51/156)²⁵. Il fatto di proferire parole ingiuriose pare allora considerato come circostanza

²² Nada Patrone 1993, p. 28.

²³ Questa breve presentazione evidenzia quanto un confronto fra norma e pratica sarebbe interessante, in particolare per sapere se le pene pecuniarie emesse dal giudice rispettavano effettivamente le prescrizioni legislative. Il lavoro di ricerca (in corso), che richiede un'indagine complementare nei registri della serie *Sententiae*, non verrà presentato qui. Tuttavia, è stata osservata una grande variazione nell'attribuzione delle pene, che erano spesso più basse rispetto all'ammontare delle pene statutarie.

²⁴ Ipotesi rivendicata dalla storiografia della criminalità. « L'injure est une des plus fréquentes expressions de la violence au Moyen Âge. Elle est à l'origine de nombre de rixes qui peuvent dégénérer en coups et blessures graves, voire provoquer la mort », Gonthier 2007, p. 11 ; Chiffolleau 1980 ; Gauvard 1991 ; Nada Patrone 1993.

²⁵ Vale a dire che il tribunale penale bolognese ha affrontato in media circa l'8,9% dei casi di *verba iniuriosa* all'anno fra il 1350 e il 1390 (di cui circa il 5% di sola violenza verbale e il 3,5% di violenza verbale accompagnata a ingiuria fisica), percentuale tuttavia da rivedere al ribasso in considerazione di alcuni picchi di attività registrati. Il primo corrisponde al biennio 1352-1353, ossia precisamente all'introduzione della normativa del 1352 che specifica la natura del reato (N=39 e 34). Il secondo si delinea nel 1367 (N=30), senza che questa data assuma un significato politico o legislativo particolare. Infine, il terzo avviene nel 1384 (N=23) ma il numero elevato di casi risulta

aggravante della violenza fisica, che quindi non esige un accurato resoconto o esame linguistico da parte dei professionisti del diritto.

I Bolognesi della seconda metà del Trecento sembrano avere privilegiato in modo netto la forma orale della violenza verbale dal momento che è documentato un caso soltanto di « libello famoso », cioè di un breve scritto dal contenuto ingiurioso, solitamente anonimo²⁶. Il fenomeno si può spiegare, da un lato, con lo scarso grado di alfabetizzazione della popolazione e col costo elevato dei mezzi di scrittura. Dall'altro, la tendenza all'oralità rivela il peso della comunicazione diretta, faccia a faccia nelle relazioni quotidiane, così come un forte sentimento di collettività poco incline allo sviluppo di pratiche anonime. Per gli stessi individui l'ingiuria sembra inoltre essere un atto quasi esclusivamente vocale; in tal senso va sottolineato che nell'arco di quarant'anni si annoverano soltanto due casi di “gesto delle fiche”, un gesto ingiurioso che consiste nell'imitazione con il pollice e l'indice di un atto di penetrazione dell'organo sessuale femminile, molto diffuso all'epoca, anche nelle opere letterarie più famose²⁷.

Nel Medioevo la violenza verbale a Bologna era praticata sia da uomini che da donne. Tuttavia, prima di una valutazione quantitativa declinata in base al genere, è importante considerare la proporzione di presenze femminili e maschili nei registri, per evitare pregiudizi circa il

soprattutto dal lavoro di spoglio della serie *Carte di corredo*, che ha rivelato una decina di casi in più rispetto alla serie *Libri inquisitionum et testium*, dove sono registrati la maggior parte dei processi realmente avvenuti, a seconda del giudice e del notaio in carica.

²⁶ ASBo, *Liber inquisitionum*, 202, 6, c. 16 (giugno 1365). Tuttavia, il contenuto del libello non viene riportato. Sappiamo solo che *dictus Gerardinus studioxe et appensate appendidit seu supendidit quandam scripturam et cartam scriptam in modo et formam cantilene difamatorie seu privilegi cum multis sigillis cuidam colupnam seu ad quandam colupnam que est super porticu et ante faciem domus habitationis dicte domine Mine, in qua quidam scriptura multa verba varia et diversa diluxoria ac difamatoria et diludentia et difamantia dictam dominam Minam sunt descriptis*. Due secoli dopo, nella Bologna di fine Cinquecento, Claudia Evangelisti annovera 24 casi di libelli famosi negli archivi del tribunale del Torrione risalenti agli anni 1582-1597 (13 solo per gli anni 1583-1586), Evangelisti 1992.

²⁷ ASBo *Liber inquisitionum*, 175, 4, c. 178 (*faciendo sibi ficas*); *Ibid*, 204, 12, c. 22 (*faciendo eidem fichus cum manibus*). Per le opere letterarie, si pensi alla prima terzina del canto XXV dell'*Inferno* di Dante o a quello della novella CXV del *Trecentonovelle* di Franco Sacchetti.

coinvolgimento dei due generi nella criminalità del tempo²⁸. Il numero totale di donne presenti corrisponde in media, secondo gli studiosi, a meno del 10%²⁹. A Bologna, la presenza complessiva delle donne (colpevoli e vittime) fra 1385 e 1390 è, per esempio, stimata al 9%³⁰. Per quanto riguarda il reato di *verba iniuriosa* (senza o con violenza fisica), le donne sono accusate nel 18% circa dei casi fra 1350 e 1390, contro l'81% degli uomini; soltanto l'1% dei reati risulta commesso in coppia oppure con altri membri della famiglia (si tratta sempre di madri con i propri figli, maschi o femmine). Questi risultati confermano un maggiore coinvolgimento delle donne nella criminalità verbale rispetto ad altri crimini, e permettono di stimarne la percentuale intorno al 20%³¹. Senza approfondire ulteriormente la questione dell'ingiuria vista alla luce del genere³², occorre tuttavia notare l'uso differenziato della violenza verbale: il 46 % degli uomini la esercita insieme a quella fisica, mentre per le donne la percentuale di questo uso congiunto di violenze scende al 28%.

Analizzando insieme i processi accusatori ed inquisitori per *verba iniuriosa*, compiuti nel periodo 1350 - 1390, è possibile osservare che circa la metà dei casi sono stati portati in tribunale a seguito di una denuncia privata. In effetti, il 27% dei casi (con o senza violenza fisica) sono stati presentati alla corte *ad maleficia* tramite procedura accusatoria (100 su 367), e la percentuale sale al

²⁸ Nelle fonti italiane del tardo Medioevo non si rintraccia alcun termine per designare al maschile o al femminile il colpevole dell'ingiuria, lo stesso si verifica nelle fonti dell'Inghilterra medievale e moderna, si veda Bardsley 2006 e Jones 2006. Ciononostante, è possibile calcolare con precisione il rapporto quantitativo fra uomini e donne, avvalendosi dell'antroponomia

²⁹ Didier Lett calcola 27 donne contro 287 uomini nel *Liber maleficiorum* di Tolentino del 1401, cioè l'8,6% di donne: si veda il suo contributo in questo libro.

³⁰ I dati sono ottenuti a partire della serie *Liber inquisitionum et testium*. Le buste da 246 a 259 contengono in totale circa 807 processi. Circa 146 donne e 1440 uomini sono stati contati nel capo di imputazione, cioè 1586 persone colpevoli o vittime (si escludono i testimoni e altre persone coinvolte durante il processo come gli avvocati o fideiussori).

³¹ Daniel R. Lesnick riteneva la percentuale di donne colpevoli di insulto verbale e minacce pari al 27,5 %, basandosi sui registri penali di Todi (1275-1280), Lesnick 1993. Tuttavia, il suo studio prendeva in considerazione solo cinque anni d'archivi giudiziari e 752 casi totali, mentre in questo studio si intende svolgere un'indagine su un periodo di quarant'anni caratterizzato da più di un migliaio di processi.

³² Tema sviluppato nel mio prossimo articolo nell'ambito di una pubblicazione su « Gender, Networks, and Communities in Medieval Europe », presso Amsterdam University Press.

41% (86 su 212) quando riguarda solo le accuse di violenza verbale³³. Questi dati illustrano, peraltro, la sopravvivenza della procedura accusatoria nella Bologna della fine del Trecento, anche dopo una «progressiva sparizione dell'accusa negli anni quaranta del Trecento»³⁴. Dal punto di vista della procedura inquisitoria, che rappresenta circa il 73% dei profili studiati, i processi per *verba iniuriosa* si distinguono per l'alta percentuale di *inquisitio cum promovente*, cioè di processi avviati su richiesta di un denunciante privato (*promotor*), che può essere la vittima stessa o un'altra persona che agisce per lui³⁵. Tale tipologia di processo si assesta in media intorno al 10%; nelle vicende di *verba iniuriosa*, fra 1350 e 1390, a Bologna si raggiunge il 20%, un dato che si può collegare alla natura litigiosa del reato³⁶. A partire del decennio 1380, si rileva come la denuncia del privato venga presentata congiuntamente a quella dell'ufficiale comunale (*ministrales/massarii*). In questi casi, la denuncia del *promotor* è riportata con maggiore precisione giuridica riguardo al capo di imputazione. La causa, dunque, non veniva presentata unicamente *ex querela*, ma anche *ad requisitionem*, *ad petitionem*, *ad protestationem* o *ad lamentationem* della parte offesa³⁷. Queste richieste, che rivelano un'ampia gamma di emozioni, sono pienamente in linea con una certa pratica

³³ Tra questi 100 processi accusatori trecenteschi, solo uno proviene dalla serie *Accusationes* (51/b), il resto è proveniente dalla serie *Libri inquisitionum et testium*, poiché a partire dalla metà del Trecento, gli atti di *accusatio* sono stati verbalizzati assieme a quelli di *inquisitio*.

³⁴ Blanshei 2018c, p. 25. In effetti, si prenda l'esempio del periodo 1385-1390 nella serie *Libri inquisitionum et testium* (buste 246-259), tra 807 processi contabilizzati, 89 processi accusatori sono stati registrati, ossia l'11% dei casi, 11 di quali per *verba iniuriosa*.

³⁵ Vallerani 2005, p. 42-45 e p. 116-117, Vitiello 2016, p. 66-82, Blanshei 2018c, p. 17-18.

³⁶ Il 58% (183 su 267) dei casi rimanenti sono stati avviati da una segnalazione di funzionari locali (13% da un *massarius* per il contado e 55% da un *ministrales* per la città). I casi di procedura «puramente» *ex officio*, cioè avviati dal giudice sulla base della *fama publica* del reato, rappresentano solo il 12% dei casi (32 su 267). Si noti che la maggior parte di questi ultimi è costituita da casi di violenza fisica o da casi gravi di ingiuria verbale (per es., rivolte a persone socialmente importanti). In effetti, il podestà bolognese non era tenuto ad indagare per i *verba iniuriosa* secondo gli statuti comunali, si veda a tal proposito la rubrica *De casibus in quibus dominus potestas tenetur inquirere* nella legislazione trecentesca e quattrocentesca, Statuti 1335 (Vol. II, XIII, 15) e Cucini 2018 (Vol. II, IV, 11).

³⁷ Per esempio, *denunciatur vobis domino vice potestati et capitano civitatis Bononie vestrisque iudicibus ad malleficia deputatis per Jacobum quondam Vandalixii ministralis dicte capella sancte Marie Maioris ad instantiam denuntiationem querelam requisitionem protestationem infrascripte domine Riqardine quondam Tonii pischatoris offensse et iniuriate*, ASBo Liber inquisitionum, 258, 3, 68. Si tratta del processo di Cristina accusata da Riccarda per *verba iniuriosa et contumeliosa*.

di «consumo» della giustizia³⁸. Dimostrano la capacità degli individui di ricorrere e persino di manipolare la giustizia pubblica, al fine di far valere i propri interessi personali nella risoluzione dei conflitti in cui sono coinvolti.

La richiesta di giustizia da parte dei cittadini nei casi di *verba iniuriosa* non appare però supportata da una politica giudiziaria repressiva. È molto chiaro, per esempio, come la pratica individuata da Massimo Vallerani alla fine del Duecento del ritiro dell'accusa come soluzione del processo si traducesse infine nell'assoluzione dell'imputato³⁹. Fra il 1350 e il 1385, il 68% dei processi accusatori per *verba iniuriosa* di cui conosciamo l'esito ha portato al ritiro dell'accusa (52 casi su 76)⁴⁰. Complessivamente, le pratiche penali volte a mitigare le pene sono applicate anche al reato di *verba iniuriosa*⁴¹. I litiganti si avvalgono nel 16% dei casi dell'accordo di pace, soprattutto quando si tratta di una procedura inquisitoriale (25%), e ricorrono alla *petitio pauperitatis* dal 1368 in poi (7 casi registrati in totale), anche se quest'ultima pratica sembra essere riservata nei casi di processi per violenza verbale e fisica o per perorare la causa di donne colpevoli che vivono sole⁴².

Per concludere l'inquadramento generale, si può affermare che il reato di *verba iniuriosa* (con violenza fisica o senza) rappresenta una parte non trascurabile del panorama criminale bolognese trecentesco. Negli anni 1350-1355, occupa infatti il terzo posto fra i delitti registrati nei *Libri inquisitionum et testium* dopo il reato di furto, molto distanziato però dal reato di aggressioni e

³⁸ Lord Smail 2003.

³⁹ Vallerani 2005.

⁴⁰ Si noti tuttavia che il ritiro dell'accusa non avviene più *prima* della comparizione del reo come alla fine del Duecento, ma generalmente *dopo* la prima o persino la quarta citazione del reo. Inoltre, la pena da pagare da parte dell'accusatore non era più di 20 soldi ma di 40 soldi, dovuta all'adeguamento di un'economia in ripresa, come è stato accennato. Le rimanenti accuse, invece, si sono concluse o con la produzione di una *inhibitio/lita* che indicava che l'imputato non rientrava nella giurisdizione del podestà (N=3/52) perché era un chierico, o con la dichiarazione di una condanna pecuniaria (N=21/52).

⁴¹ Per le procedure destinate a mitigare le pene si veda Blanshei 2018a, Blanshei 2018c.

⁴² Si registrano due casi di questo genere: nel primo la donna è una prostituta (ASBo Libri inquisitionum, 209, 4, c. 223, anno 1370), nel secondo la colpevole è presentata come *revenditricem pannorum* (ASBo Libri inquisitionum 239, 5, c. 106, anno 1382).

percosse che resta la tipologia prima del crimine medievale⁴³. Fra il 1385 e il 1390, invece, il reato retrocede alla quarta posizione essendo presente nelle nostre fonti solo in minima parte (3,5%)⁴⁴. Il delitto sembra, in effetti, meno frequentemente penalizzato all'inizio del Quattrocento⁴⁵. Durante la seconda metà del Quattrocento (1447-1511), Sara Cucini rintraccia soltanto 2 processi per ingiuria verbale a Bologna su di un totale di 443 reati vari registrati nei *Libri* (il 0,45% dei casi)⁴⁶. Il calo di tasso del reato in questione nei crimini registrati a Bologna alla fine del Trecento può da un lato essere interpretato, come vuole la storiografia più accreditata, come la conseguenza più generale della diminuzione della procedura accusatoria in questa città. Dall'altro, però, sembrano sussistere ragioni di carattere politico istituzionale, considerando anche che la formalizzazione di questo delitto nella statutaria si lega strettamente all'affermazione del regime signorile⁴⁷.

La categoria giuridica di *verba iniuriosa* ovvero la criminalizzazione di atti linguistici⁴⁸

⁴³ Fra 1350 e 1355 (buste n°171-182), su 1560 processi registrati, ci sono circa 913 casi di aggressioni e percosse (*percussio sine/cum sanguinis effusionis, insultus*) ossia il 58%, 136 di *furtum/robaria* (8,7%), 90 casi di *verba iniuriosa* (5,8%), 67 casi di *homicidium* (4,3%), 26 casi riguardanti il possesso di terra o beni mobili (*turbare, inquietare et molestare*), ossia il 1,6%, 23 casi di *stuprum* (1,5%), 21 casi di *incendium/ponere ignem* (1,3%), 17 *adulterium* (1,1%). Gli altri delitti come il reato di falso sono presenti in proporzioni molto più basse.

⁴⁴ Fra 1385 e 1390 (buste n°246-259), su 807 processi contabilizzati (sono stati esclusi 156 *prosecutio*), ci sono 555 casi di aggressioni e percosse (*percussio sine/cum sanguinis effusionis, insultus*), ossia circa il 68,8%, 65 casi di *furtum/robaria* (circa 8%), 32 casi riguardante il possesso di terra o beni mobili (*turbare, inquietare et molestare*), ossia circa il 4%, 28 casi di *verba iniuriosa* (circa il 3,5%), 25 casi di *incendium*, (3,1%), 14 casi di *homicidium* (1,7%), 5 casi di *adulterium* e 2 casi di *stuprum*. Matteo Magnani che ha condotto una vasta indagine sui registri penali alla fine del Trecento all'Archivio di Stato di Torino ottiene cifre diverse. Osserva che i *Libri malleficiorum* del 1379-1383 sono costituiti per la maggior parte da reati di ingiuria verbale, Magnani 2011, p. 511. Tuttavia, bisognerebbe condurre un'indagine esaustiva su un arco di tempo più lungo al fine di sapere se il caso torinese è unico o no.

⁴⁵ Già notato da Dean 2004, p. 218. Osservazione valida per il resto dell'Italia, si veda Verga 1901, p. 130 (Milano), Bonfiglio Dosio 1978, p.115 (Brescia), Rizzo 1999, p. 49 (Viterbo).

⁴⁶ Cucini 2014, p. 351.

⁴⁷ Ipotesi che verrà studiata nel corso della tesi di dottorato.

⁴⁸ Con atto linguistico si intende riferirsi alla teoria degli atti linguistici elaborata dai filosofi del linguaggio John L. Austin e John R. Searle, suo successore. Nel 1955 Austin tenne delle lezioni all'Università di Harvard (*How To Do Things With Words* pubblicata postuma nel 1962, tradotta in italiano nel 1987, *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova), in cui, partendo dal presupposto che la finalità di un enunciato sia soprattutto quella di compiere delle vere e proprie azioni in ambito comunicativo, per esercitare un particolare influsso sul mondo, veniva attribuito alle parole

La storiografia si è finora soprattutto concentrata sul «messaggio dell'ingiuria», per citare Anna Maria Nada Patrone, cioè sul significato intrinseco delle parole ingiuriose riportate nei registri penali, in un'ottica di storia delle mentalità⁴⁹. Trevor Dean ha, giustamente, mostrato che l'insulto e la maledizione alimentavano il linguaggio ingiurioso nella Bologna tardo medievale, e come il loro utilizzo si basasse sullo «stigma di genere» (*gender stigma*), cioè essere una «puttana» per le donne o «ladro» e «traditore» per gli uomini⁵⁰. L'approccio lessicale e semantico delle parole ingiuriose tende, tuttavia, a mascherare la loro vera portata. Bisogna, per quanto possibile, interrogarsi sul contesto d'enunciazione più generale.

A differenza di quanto avveniva alla fine del Duecento e all'inizio del secolo successivo, i processi bolognesi per *verba iniuriosa* di fine Trecento si distinguevano per la presenza di una dettagliata descrizione in volgare delle parole scambiate fra ingiuriatore e ingiuriato⁵¹. L'analisi dimostra che la maggior parte degli enunciati ingiuriosi riportati nei registri degli anni 1350-1390 solo raramente coincide con semplici atti di insulto o di maledizione. Si tratta infatti nella maggior parte dei casi di parole offensive che introducevano, accompagnavano o rafforzavano insinuazioni di falso, di tradimento, di furto, di omicidio, di insolvenza, di possesso illegale di beni. Come osservato dalle linguiste Giovanna Alfonzetti e Margherita Spampinato Beretta, queste parole miravano al raggiungimento di un obiettivo preciso, (sanzionare, correggere un comportamento dell'ingiuriato come un furto o un tradimento, reagire a un'offesa, ecc.)⁵²:

putana marcida ista domus non est tua sed est unus de Bononie que te tenet pro amaxia et putana⁵³

un valore performativo. Pur non entrando nel merito della questione, è evidente che il pensiero medievale avesse già intuito il valore performativo delle parole.

⁴⁹ Nada Patrone 1993.

⁵⁰ Dean 2004. L'espressione «stimate di genere» è mia e fa riferimento al lavoro di Goffman 1983 e di Pheterson 1998.

⁵¹ Prendo in prestito questo termine all'antropologa Evelyne Larguèche (« injurier »/ « injurié »), si veda in particolare Larguèche 2004.

⁵² Alfonzetti – Spampinato Beretta 2012, p. 8. Ma si veda anche Spampinato Beretta 2013.

⁵³ ASBo Liber inquisitionum, 173, 5, c. 22 (1352). Due uomini ad una donna.

tu debes solvere denario y mo non debeo⁵⁴

tu ei ladro, ei te provaro che tu ei ladro, e che tu tolisti sey regle da ciaro a Tomaxio dal Ferro e si te le tose de sotto lo mantello dal carobio⁵⁵

taxi Manbilia schiava venduda tota marça tu a fato murire toi fioli per avere la roba soa⁵⁶

tu Lucia del maestro Nicolo ei ladra et a me involato de dece gavete de filato et sey bracia de panno de lino et si e vero chel so che tu se ladra et a me tolte queste cose⁵⁷

Il parlante poteva aggiungere minacce di botte o persino di morte dirette a suscitare una reazione fisica⁵⁸ :

tu ei uno ladro et uno robadore et uno glotono et a dado centomillia migliara de mali pixi tu feray apicato per la gola⁵⁹

ladro, manzo, io te consumare che io sio piu de ducento libri de bolognini in dinari e si te convegno ancidere se tu veni fora de la porta⁶⁰

maledicta meretrix tu tantum te intromictis de factis meis quod oportet quod ego incidam tibi nasonem cum isto cultellino⁶¹

L'accusa di falsificazione e/o di furto, pronunciata sia da uomini che da donne, era ad esempio volta prettamente a offendere la figura istituzionale del notaio⁶². Bisogna notare come

⁵⁴ ASBo Liber inquisitionum, 187, 4, c. 36 (1358). Un uomo ad un altro.

⁵⁵ ASBo Liber inquisitionum, 204, 3, c. 36 (1367). Un artigiano ad un altro.

⁵⁶ ASBo Liber inquisitionum, Carte di Corredo, 148 (1384 II Semestre)

⁵⁷ ASBo Liber inquisitionum, 254, 1, c. 137 (1388). Una donna ad una altra.

⁵⁸ In effetti, gli esempi seguenti provengono da processi per violenza verbale e violenza fisica, vale a dire che l'ingiuriatore cerca intenzionalmente il conflitto fisico.

⁵⁹ ASBo Liber inquisitionum, 180, 1, c. 1 (1355). Un uomo ad un altro.

⁶⁰ ASBo Liber inquisitionum, 185, 5, c. 83 (1358). Un uomo ad un altro.

⁶¹ ASBo Liber inquisitionum, 206, 4, c. 89 (1368). Una donna ad una altra.

⁶² « tu e lo magior ladro de Bologna ladro traditure et cativo homo et a sempre robado e anche moy voy robare » (pronunciato da un uomo), ASBo Liber inquisitionum, 181, 1, c. 78; *Tu fecisti plures cartas falsas ita quod esses dignus ire ad ignem* (pronunciato da un uomo), ASBo Liber inquisitionum, 207, 9, c. 108 ; « Galasso, Galasso, tu ai facto quello testimonio falso, ti tu si uno falso nodoro in bona fe i te faro immetuare come falso notario, ghiotone março » (pronunciato da una donna), ASBo Liber inquisitionum, 245, 2, c. 80.

l'atto di recriminazione verbale si basi sull'uso in forma colpevolizzante del pronome « tu », che gioca un ruolo fondamentale nelle interazioni ingiuriose. Le donne, da parte loro, non esitavano a incolpare le più alte autorità cittadine per ottenere giustizia, mostrando così una capacità di superare le gerarchie sociali alla pari degli uomini⁶³. L'atto di violenza verbale contiene pertanto un valore strategico, essendo un atto di parola violenta impiegato *per dire qualcosa*⁶⁴.

Questa valutazione del reato va necessariamente sottolineata perché permette di dare profondità al meccanismo della violenza medievale e di indagare sui motivi per i quali si pronuncia un'ingiuria, ragioni verosimilmente correlate a preoccupazioni quotidiane, materiali o economiche⁶⁵. L'approccio quantitativo è in tal senso il primo, fondamentale momento d'analisi. In effetti, la lettura a campione di *libelli* di anni diversi può dare l'impressione, talvolta, che gli individui si ingiurino senza ragione apparente, anche perché non viene data alcuna indicazione sul contesto. Tuttavia, grazie ad altri *libelli* più dettagliati, è possibile intuire come gli atti di violenza verbale riportati nei registri traggano tutti origine da conflitti anteriori, basati su vecchi risentimenti, magari su sentimenti di gelosia. Ecco perché, non è raro trovare gli stessi individui coinvolti in altri processi per tipologie diverse di reato⁶⁶.

In questa ottica le parole ingiuriose dei registri penali devono essere considerate come atti di comunicazione a pieno titolo intesi ad influenzare il destinatario, prima di essere viste come atti di

⁶³ Per es., ASBo Carte di Corredo, 1384 (Semestre I), una donna avrebbe detto queste *verba iniuriosa* a un anziano gonfaloniere: *missire Bartolomeo vui no sidi piu confaloniero e si no avidi piu la manareta driedo, gotone ladro e traitore che tu ei, tu a chaçado omie fioli de statera ma ie se tene pagarano bene, che possa essere taiada la mane a chi to scripse per confaloniero*. Si noti in questo caso l'agilità con cui la parlante passa dal « voi », il pronome della deferenza, al « tu », il pronome della familiarità e dell'uguaglianza, che colloca subito l'interlocutore sul banco degli imputati.

⁶⁴ Alfonzetti – Spampinato Beretta 2012, p. 8.

⁶⁵ In tal senso, concordiamo le dichiarazioni di Vallerani 2018, p. 38.

⁶⁶ Per es., il frate converso Alberto Cervolino e un certo Enrico figlio del defunto Pietro Maçoris nel luglio 1354, ASBo Liber inquisitionum, 178, 10, cc. 37-41 e 47-49v. L'8 di luglio il frate sporge denuncia contro Enrico tramite via accusatoria per avere proferito le seguenti *verba iniuriosa* nei suoi confronti: «Tu e uno ladro, tu ma robado ». Il 17 il frate intenta un secondo processo contro di lui per aver danneggiato le terre delle consorelle di sant'Agnese.

violenza verbale « puri »⁶⁷. Per esempio, i casi proferiti all'interno del palazzo comunale, contenendo tutti illazioni correlate al furto, al falso o ad altro crimine tra quelli precedentemente descritti, appaiono come strumento, arma strategica al fine di capovolgere la realtà a proprio favore davanti a chi aveva un ruolo chiave nella giustizia⁶⁸. Per esempio, nel maggio 1384, mentre Battista rivendicava la sua pelliccia a Nanino, davanti al *dischum Grifonis*, uno dei tribunali civili della città, quest'ultimo venne processato per *verba iniuriosa*. Nanino avrebbe negato il possesso ed accusato Battista di mentire⁶⁹. In questo caso, l'atto ingiurioso era probabilmente una mera calunnia, ma per Nanino costituì un tentativo di difesa. Se si tenta di leggere la giustizia pubblica medievale come un momento di teatralizzazione, secondo la proposta di Massimo Vallerani che riprende il pensiero del sociologo Erving Goffman sulla vita quotidiana come rappresentazione, la violenza verbale giunta in tribunale può apparire allora una strategia o un tentativo di « salvare la faccia » alla collettività⁷⁰.

Pertanto, non si trattava di « parole ingiuriose » generiche nei registri penali, ma di tutte parole dotate di una certa potenzialità di destabilizzazione sociale e anche politica, che spiegherebbe la loro condanna da parte delle autorità pubbliche. La ricerca dimostra, in effetti, che i giudici non avevano l'intenzione di reprimere quei «putane» «ladri» o «traditori» usciti dalla bocca dei loro concittadini. A giudicare dalla prassi penale, in particolare dei processi inquisitoriali, si può affermare che essi siano stati attenti a distinguere le parole ingiuriose, che potevano essere

⁶⁷ Alfonzetti – Spampinato Beretta 2012.

⁶⁸ Il 20% dei reati per *verba iniuriosa* senza atto di violenza fisica risulta avvenuto nel palazzo comunale (43 su 212). Si tratterebbe di scambi di violenza verbale tra persone già presenti all'interno del palazzo stesso per risolvere faccende di ordinaria amministrazione, per il pagamento delle tasse, o per partecipare a una causa giudiziaria come testimoni o fideiussori.

⁶⁹ ASBo, Liber inquisitionum, 244, 1, c. 98. *Naninum quondam Carobini, becharium, civem Bononie [...] dicit dolose et malo modo et animo et intentione inuriandi et iniurani faciendi dicto Bactista dum ipse Bactista esset in palatio verteri juridicho comunis Bononie ad dischum Grifonis et peteret a dicto Nanino unam mantelunam ipsius Bactiste pannis lane coloris berectini foderatam panis lane rubeo seu scripliactine dictus Naninus contra dictum Bactisani dixit et protulit infrascripta verba iniuriosa tu la iotonçada et trabagлата questa mantiluna tu deverise avere una gran vergongna a domandarola abiandola, iotoçada et trabaldata in prisone per le spese che te sena zagnone.*

⁷⁰ Vallerani 2005, Goffman 1969.

sanzionate a livello giuridico, da quelle che rientravano nel linguaggio violento quotidiano, privato, giocoso, forse rituale. Perciò, i medesimi insulti, a seconda del contesto, potevano essere qualificati nel libello semplicemente come *verba* (*dixerit verba, venire ad verba, habere verba, habere certa verba*), e quindi non ritenuti delittuosi, mentre in altre carte coeve considerati come *verba iniuriosa*, e oggetto del delitto⁷¹. La famosa espressione medievale « tu menti per la gola » (*tu mentiris per gullam*), diretta a smentire dichiarazioni ritenute false, poteva così non essere riconosciuta come ingiuriosa quando era proferita nel corso di una rissa con aggressione e percosse, spesso seguita da effusione di sangue. Lo stesso valeva per la formula comune di imprecazione «che te nasca il vermocane» - «che ti venga il vermocane», ossia la malattia dei vermi -, che a volte era classificata tra i *verba iniuriosa* e altre volte era percepita come una semplice esclamazione dovuta magari a un attacco d'ira⁷². Notai e giudici seguivano in quei tempi una propria logica giudiziaria di selezione e di normalizzazione dei fatti ingiuriosi realmente accaduti, talvolta contraria alle esperienze provate dagli attori sociali⁷³. Bisogna ricordare, come suggerisce la normativa, che nell'atto di esaminare la circostanza ingiuriosa essi valutavano in via pregiudiziale non solo la natura delle parole proferite ma anche la reputazione del luogo e la condizione sociale dell'ingiuriato. Per la giustizia medievale, non era sufficiente che una parola fosse ritenuta offensiva in sé: essa doveva avere anche una funzione disonorevole a danno dell'ingiuriato. Dunque, i giudici e i notai non si limitavano a riportare l'aggressione verbale in modo fattuale, rimarcando piuttosto il fatto che l'attacco aveva portato grave *dampnum verecundiam et obrobrium* alla vittima. Allo stesso modo, sembra che essi

⁷¹ In effetti, oltre ai 367 processi che menzionano la categoria esplicita di *verba iniuriosa*, lo studio in archivio ha fatto emergere un centinaio di casi riportanti parole violente (per esempio nei casi di stupro o di risse) che, secondo i nostri criteri moderni, sarebbero ampiamente riconosciute come un atto di violenza verbale, ma secondo la prassi giuridica medievale sono state categorizzate come semplici parole nella verbalizzazione.

⁷² Nel gennaio 1362, una rissa scoppia fra Iacobo e Giacomo. All'origine, Iacobo avrebbe, inavvertitamente, colpito la testa di Giacomo con il pezzo di legno che portava sulla spalla. Secondo quanto riferito, quest'ultimo gli avrebbe detto : « o te nascha el vermocane tu mae dado in la testa che non guardi tue chomo tue vai », ASBo *Liber inquisitionum*, 193, 3, c. 84.

⁷³ Sul argomento in generale si veda Vallerani 2005, capitolo secondo « Come pensano le procedure: i fatti e il processo », p. 75-111.

abbiano usato il criterio dell'*animus iniuriandi*, caro ai teologi e ai penalisti della seconda metà del Trecento, come un artificio retorico per sostenere la registrazione della verbalizzazione.

Queste ultime riflessioni desiderano essere un invito a rivalutare le « parole ingiuriose » conservate nei registri penali. Dare per scontato il loro valore ingiurioso da un lato impedisce una riflessione sull'attività di ricostruzione e di classificazione intellettuale *a posteriori* di fatti operata dalla giustizia⁷⁴; dall'altro, il loro studio permette di conoscere non solo i « graffiti della mentalità »⁷⁵ degli individui dell'epoca, ma anche di capire i modi di comunicazione per regolare i conflitti. Ad ogni modo, e in conclusione, non c'è dubbio che la criminalizzazione degli atti linguistici abbia portato tra la cittadinanza una consapevolezza molto chiara della violenza verbale «giudiziaria». In effetti, certe parole riportate nei processi mostrano che i cittadini erano in grado di distinguere le parole ingiuriose che potevano essere trascinate in tribunale da quelle che dovevano rimanere circoscritte alla sfera privata e domestica. Così nel dicembre 1384, un certo Girolamo non esitava ad ammonire una donna che aveva appena smentito le parole di un'altra donna a proposito di un muro rotto, insultandola come « rufiana marza », dicendole: « tu e una mata a dire queste parole », sottolineando quindi il carattere trasgressivo delle sue illazioni⁷⁶. Nel maggio 1388, un laureato in giurisprudenza invece avvertiva il suo assalitore, che lo aveva appena insultato e buttato a terra, che

⁷⁴ Inoltre, si noti che la pragmatica linguistica e la sociolinguistica contemporanee ribadiscono che il valore lessicale di una parola, in sé, non basta per ingiuriare e quindi per creare il fenomeno di violenza verbale. Si veda Lagorgette 1994, Alfonzetti – Spampinato Beretta 2012, Spampinato Beretta 2013, Larguèche 2014.

⁷⁵ Nada Patrone 1993, p. 18.

⁷⁶ ASBo Liber inquisitionum, 245, 1, c. 200 e ASBo Carte di Corredo, 148 (1384 Semestre II) : *dicta Benvenuta contra et adverssus Margaritam predictam protullit hec verba videlicet Malgarida tu ei facto male a rompere lo mio muro et tunc Malgarata predicta respondit et dixit eidem Benvenute tu te mente per la gola ruffiana marça in grave dampnum verecundiam et obrobrium dicte Benevenute quibus sic prolatis Jerominius quondam Sedactis predictus protullit infrascripta verba iniuriosa contra dictam Margaritam videlicet Malgarada tu e una mata a dire queste parole.*

l'avrebbe accusato di tale atto ingiurioso, cosa che effettivamente fece sporgendo denuncia contro di lui⁷⁷.

PREPRINT

⁷⁷ ASBo Liber inquisitionum, 253, 3, c. 61 (*in veritate ego te accusabo de tali iniuria propter mihi illata*)

ARCHIVIO:

ASBo = Archivio di Stato di Bologna.

ASBo Statuti = Comune, Governo, Statuti.

ASBo Libri inquisitionum = Comune, Curia del podestà, Giudici *ad Maleficia*, *Libri inquisitionum et testium*.

ASBo Accusationes = Comune, Curia del podestà, Giudici *ad Maleficia*, *Accusationes*.

ASBo Corredo = Comune, Curia del podestà, Giudici *ad Maleficia*, Carte di Corredo.

BIBLIOGRAFIA SECONDARIA:

Alfonzetti – Spampinato Beretta 2012 = G. Alfonzetti, M. Spampinato Beretta, *Gli insulti nella storia dell'italiano. Analisi di testi del tardo medioevo*, in *Pragmatique historique et syntaxe. Actes de la section du même nom du XXXIe Romanistentag allemand*, Francoforte sul Meno, 2012, p. 1-21.

Bardsley 2006 = S. Bardsley, *Venomous Tongues: Speech and Gender in Late Medieval England*, Philadelphia, 2006.

Blanshei 2016 = S.R. Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Roma, 2016.

Blanshei 2018a = S.R. Blanshei (a cura di), *Violence and Justice in Bologna 1250-1700*, Lanham; Boulder; New York; London, 2018.

Blanshei 2018b = S.R. Blanshei (a cura di), *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, Leiden; Boston, 2018.

Blanshei 2018c= S.R. Blanshei, *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secolo XIII-XVII. Parte 1. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, in *Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti*, 1, 2018, p. 9-38.

Blanshei – Cucini 2018= S.R. Blanshei, S. Cucini, *Criminal Justice and Conflict Resolution*, in *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, Leyde ; Boston, 2018, p. 335-360.

Bonfiglio Dosio 1978 = G. Bonfiglio Dosio, *Criminalità ed emarginazione a Brescia nel primo Quattrocento*, in *Archivio Storico Italiano*, 495-496, 1978, p. 113-164.

Casagrande – Vecchio 1987= C. Casagrande, S. Vecchio, *I peccati della lingua: disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, Roma, 1987.

Chiffolleau 1980 = J. Chiffolleau, *La violence au quotidien. Avignon au XIV^e siècle d'après les registres de la cour temporelle*, in *Mélanges de l'École française de Rome Moyen Âge – Temps Modernes*, 92-2, 1980, p. 325-372.

Chiffolleau – Gauvard – Zorzi 2007 = J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi (dir.), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, Roma, 2007.

Cucini 2014 = S. Cucini, *Législation statutaire et gouvernement pontifical en Italie centrale. Le cas de l'administration de la justice criminelle à Bologne, deuxième moitié du XV^e siècle*, tesi di dottorato, Université Paul Valéry Montpellier 3 e Università di Bologna, 2014.

Cucini 2018 = S. Cucini, *Les normes en matière criminelle dans les statuts bolognais des XIII^e-XV^e siècles. Un exemple d'évolution structurelle du statut*, in D. Lett (a cura di), *Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle). III. Statuts, écritures et pratiques sociales*, Paris, 2019, p. 145-161.

Dean 2004 = T. Dean, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, in *Social History*, 29, 2, 2004, p. 217-231.

Dean 2007= T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, 2007.

Evangelisti 1992 = C. Evangelisti, « *Libelli famosi* »: *processi per scritte infamanti nella Bologna di fine '500*, in *Annali della fondazione Luigi Einaudi*, 26, 1992, p. 181-240.

Frati 1869 = L. Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Bologna, 1869.

Gauvard 1991= C. Gauvard, « *De Grace especial* » : *crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge*, Parigi, 1991.

Goffman 1969= E. Goffman, *La vita quotidiana come rappresentazione*, Bologna, 1969.

Goffman 1983 = E. Goffman, *Stigma. L'identità negata*, Milano, 1983.

Gonthier 2007 = N. Gonthier, *Sanglant Coupaul ! Orde Ribaude ! Les injures au Moyen Âge*, Rennes, 2007.

Jones 2006 = K. Jones, *Gender and Petty Crime in Late Medieval England: The local Court in Kent, 1460-1560*, Woodbridge, Suffolk, 2006.

Lagorgette 1994 = D. Lagorgette, *Termes d'adresse, acte perlocutoire et insultes : la violence verbale dans quelques textes des XIV^e, XV^e et XVI^e siècles*, in *La violence dans le monde médiéval*, Aix-en-Provence, 1994, p. 317–332.

Lagorgette 2012 = D. Lagorgette, *Insulte, injure et diffamation : de la linguistique au code pénal ?*, in *Argumentation et Analyse du Discours*, 8, 2012, <http://journals.openedition.org/aad/1312>. DOI : 10.4000/aad.1312

Larguèche 2004 = E. Larguèche, *L'injure comme objet anthropologique*, in *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, 103-104, 2004, <http://journals.openedition.org/remmm/1198>. DOI : 10.4000/remmm.1198

Larguèche 2009 = E. Larguèche, *Espèce de...! Les lois de l'effet injure*, Chambéry, 2009.

Lesnick 1991 = D. R. Lesnick, *Insults and threats in medieval Todi*, in *Journal of Medieval History*, 17, 1991, p. 71-89.

Lord Smail 2003 = D. Lord Smail, *The Consumption of Justice: Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423*, Ithaca, 2003.

Magnani 2011 = M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, le pena e la sua negoziazione*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 109, 2011, p. 497-566.

Marongui 1964 = A. Marongui, *Diffamazione e ingiuria. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, p. 474-481.

Muzzarelli 2002 = M. G. Muzzarelli (a cura di), *La legislazione suntuaria secoli XIII-XVI. Emilia Romagna*, Roma, 2002.

Nada Patrone 1993 = A. M. Nada Patrone, *Il messaggio dell'ingiuria nel Piemonte del tardo Medioevo*, Cavallermaggiore, 1993.

Pertile 1892 = A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione. V. Storia del diritto penale*, Torino, 1892, p. 615-617.

Pheterson 1998 = G. Pheterson, *The Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness*, in *Social Text*, 37, 1993, p. 39-64.

Rizzo 1999 = V. Rizzo, *Giustizia e società a Viterbo nel XV secolo (da una ricerca sui registri dei malefici)*, in *Biblioteca e società*, 38, 3-4, 1999, p. 47-50, http://www.bibliotecaviterbo.it/biblioteca-e-societa/1999_3-4/Rizzo.pdf.

Spampinato Beretta 2013 = M. Spampinato Beretta, *La violenza verbale in un corpus documentario del tardo Medioevo italiano: aspetti pragmatici*, in *Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas*, Berlin, p. 683-694.

Statuti 1288 = G. Fasoli, P. Sella (a cura di), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 2 vol., Città del Vaticano, 1937-1939.

Statuti 1335 = A. L. Trombetti Budriesi (a cura di), *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, 2 vol., Roma, 2008.

Statuti 1352, 1357, 1376, 1389 = V. Braidì (a cura di), *Gli statuti di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389*, 3 vol., Bologna, 2002.

Tardivel 2019 = C. Tardivel, *Le délit d'injure verbale d'après les statuts communaux de la Marche d'Ancône (Italie, XIVe-XVe siècles)*, in *Questes*, 41, 2019, p. 85-105, <https://journals.openedition.org/questes/5556>

Trombetti Budriesi 2014 = A. L. Trombetti Budriesi, *Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria dell'Emilia Romagna tra XII e XVI secolo*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 126-2, 2014, <http://mefrm.revues.org/2396>; DOI: 10.4000/mefrm.2396

Vallerani 2005 = M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005.

Vallerani 2018 = M. Vallerani, *Criminal Court Procedure in Late Medieval Bologna. Cultural and Social Contexts*, in *Blanshei Violence and Justice* 2018, p. 27-53.

Venticelli 2000 = M. Venticelli, *Normative medievali bolognesi. Gli statuti criminali*, in *Il Carrobbio*, 26, 2000, p. 31-48.

Verga 1901 = E. Verga, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429)*, in *Archivio storico lombardo*, 16, 1901, p. 96-142.

Vestrucci 2004 = V. Vestrucci, *Un confronto tra gli statuti criminali di Bologna nel tardo Medioevo*, in *Il Carrobbio*, 30, 2004, p. 33-60.

Vise 2015= M. E. Vise, *The Threat of the Tongue: Illicit Speech in Late Medieval Italy, 1250-1450*, tesi di dottorato, Northwestern University (Evanston, Illinois), 2015.

Vitiello 2016 = J. C. Vitiello, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden, 2016.

PREPRINT